



**REGOLAMENTO PER GLI ACQUISTI DI BENI, SERVIZI E LAVORI
SOTTO SOGLIA COMUNITARIA**

INDICE

TITOLO I	- Generalità.....	3
Art. 1	- Ambito di applicazione e principi generali.....	3
Art. 2	- Definizioni.....	3
Art. 3	- Soglie per le procedure in economia.....	3
Art. 4	- Soglie per le procedure di gara pubblica sub europee.....	4
Art. 5	- Calcolo delle soglie e divieto di frazionamento.....	4
Art. 6	- Poteri di spesa, funzioni e responsabilità.....	4
Art. 7	- Adempimenti connessi con le norme sul controllo da parte dall'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici.....	4
TITOLO II	- Procedure in economia.....	5
Art. 8	- Selezione degli operatori economici.....	5
Art. 9	- Procedure di selezione.....	5
Art. 10	- Criteri di aggiudicazione.....	6
Art. 11	- Commissioni giudicatrici.....	6
Art. 12	- Affidamenti diretti.....	6
Art. 13	- Spese in contanti.....	7
TITOLO III	- Gare pubbliche sub-europee.....	7
Art. 14	- Autorizzazione a contrarre.....	7
Capo I	- Procedure di gara per servizi e forniture di valore compreso fra le soglie di cui all'art. 4 punti b) e c).....	7
Sezione I	- Pubblicità e partecipazione.....	7
Art. 15	- Forme e modalità di pubblicità.....	7
Art. 16	- Termini per la ricezione delle domande di partecipazione/offerte.....	8
Art. 17	- Requisiti ed avalimento (servizi e forniture).....	8
Sezione II	- Procedure aperte.....	9
Art. 18	- Sede della gara e criteri di aggiudicazione.....	9
Art. 19	- Presentazione delle offerte.....	9
Art. 20	- Prezzi e corrispettivi.....	9
Art. 21	- Garanzia a corredo dell'offerta.....	10
Art. 22	- Documentazione di ammissione.....	10
Art. 23	- Non ammissione.....	11
Art. 24	- Commissione Giudicatrice e seduta di gara.....	12
Art. 25	- Aggiudicazione.....	13
Art. 26	- L'offerta irrevocabile.....	13
Art. 27	- Anormalità delle offerte e verifica dei requisiti.....	13
Sezione III	- Procedure ristrette e negoziate.....	13
Art. 28	- Procedure ristrette.....	13
Art. 29	- Procedure negoziate.....	13
Capo II	- Procedure di gara per lavori di valore compreso fra le soglie di cui all'art. 4 punto a).....	14
Sezione I	- Pubblicità e partecipazione.....	14
Art. 30	- Pubblicità e termini per le procedure di gara relative a lavori.....	14
Art. 31	- Requisiti e avalimento.....	14
Sezione II	- Procedure aperte.....	15
Art. 32	- Norme specifiche.....	15
Sezione III	- Procedure ristrette e negoziate.....	15
Art. 33	- Procedure ristrette.....	15
Art. 34	- Procedura negoziata.....	15
Sezione IV	- Norme Comuni.....	16
Art. 35	- Criteri di aggiudicazione e anomalia dell'offerta.....	16
Art. 36	- Incarichi di progettazione.....	16

REDATTO	VERIFICATO	APPROVATO	REVISIONE
AM	DG	DG	Numero: 4 Data: 05/01/17

TITOLO IV	-	Aggiudicazione delle gare sub-europee di servizi, forniture e lavori.....	16
Art. 37	-	Aggiudicazione definitiva.....	16
Art. 38	-	Verifica requisiti aggiudicatario	17
Art. 39	-	Stipula del contratto.....	17
TITOLO V	-	Norme contrattuali	17
Art. 40	-	Garanzie contrattuali.....	17
Art. 41	-	Clausole contrattuali inerenti le garanzie soggette ad approvazione espressa.....	19
Art. 42	-	Assicurazioni.....	19
Art. 43	-	Penali per inadempienze.....	19
Art. 44	-	Rinnovo e proroga del contratto	19
Art. 45	-	Subappalto	20
TITOLO VI	-	Condizioni generali di fornitura.....	20
Art. 46	-	Imballo e peso	20
Art. 47	-	Resa.....	20
Art. 48	-	Trasporto	20
Art. 49	-	Campioni di fornitura	20
Art. 50	-	Consegna	20
Art. 51	-	Collaudo	21
Art. 52	-	Pagamenti.....	22
Art. 53	-	Interessi.....	22
Art. 54	-	Foro competente	22
TITOLO VII	-	Norme finali	22
Art. 55	-	Norme finali ed entrata in vigore.....	22
ALLEGATO A	-	BANDO DI GARA.....	23
ALLEGATO B	-	AVVISO DI GARA ESPERITA	26

N. REV.	DATA	MOTIVO DELLA REVISIONE
0	19/11/08	Integrazione del "Regolamento" all'interno del SGQA
1	03/05/11	modifica articoli 7 e 13
2	03/11/11	Aggiornamento soglia affidamento diretto servizi e forniture (coerente con modifica all'art. 125 del D. Lgs. 163/2006 apportata dalla Legge 106/2011); inserito precisazione art. 6; eliminate note a piè di pagina.
3	07/04/15	Adeguamenti vari per recepimento aggiornamenti normativi. Aggiornamenti a seguito della riorganizzazione aziendale. Lista di distribuzione trasferita in allegato alla mappa dei documenti.
4	05/01/17	Aggiornamento del regolamento ai riferimenti normativi del nuovo Codice Appalti (D.Lgs. 50/2016) e allineamento ai contenuti del PTPC 2016.
5		
6		
7		
8		
9		

Le informazioni contenute nel presente documento sono strettamente riservate e non è ammessa alcuna riproduzione totale o parziale senza autorizzazione da parte del Direttore Generale della A.T.A.P. Spa.

REVISIONE	
Numero:	4
Data:	05/01/17

TITOLO I - Generalità

Art. 1 - Ambito di applicazione e principi generali

1. Ai sensi dell'art. 36 comma 8 del Decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 (Codice contratti pubblici), l'attività negoziale sotto soglia europea dell'impresa ATAP SpA si esplica, secondo le prescrizioni definite nel presente Regolamento, mediante l'emissione di ordinativi e la stipula di contratti a cui si perviene tramite negoziazione diretta, confronto concorrenziale, procedura di gara, nel rispetto dei seguenti principi:

- non discriminazione fra i possibili concorrenti;
- trasparenza dei comportamenti in tutta la fase concorsuale e negoziale;
- divieto di imposizione di condizioni o restrizioni che limitino la libertà degli operatori economici in misura superiore, e perciò sproporzionata, a quella effettivamente necessaria al raggiungimento dello scopo;
- divieto di richiesta di garanzie e di imposizione di penali di importo palesemente eccessivo rispetto al valore del contratto ed all'interesse correlato all'adempimento;
- adozione di procedure informate ai principi di economicità (impiego ottimale delle risorse a disposizione), efficacia (conseguimento di un determinato risultato tramite un'azione idonea), efficienza (valutazione del bilancio costi/vantaggi al fine di raggiungere un saldo positivo a favore di questi ultimi).

Art. 2 - Definizioni

1. Per quanto di seguito non diversamente definito si intendono integralmente recepite nel presente Regolamento le definizioni di cui all'art. 3 ed all'art. 28 del Decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50:

- *Codice Unico*: Decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e successive modifiche ed integrazioni, e relativi Atti attuativi.
- *ATAP*: l'impresa ATAP SpA - Azienda Trasporti Pubblici Automobilistici delle Province di Biella e Vercelli all'attività negoziale della quale si applica il presente Regolamento.
- *Lavori*: esecuzione o, congiuntamente, la progettazione e l'esecuzione di opere relative e/o strumentali alle attività svolte da ATAP.
- *Forniture*: beni strumentali o di consumo acquisiti da ATAP per i propri bisogni.
- *Servizi*: prestazioni di terzi acquisite da ATAP per i propri bisogni.
- *Gare pubbliche sub-europee*: procedure concorsuali ad evidenza pubblica relative a contratti di importo superiore alle soglie indicate all'art. 4 del presente Regolamento ed inferiore alle soglie comunitarie definite dal Codice Unico.
- *Procedura aperta*: procedura di gara in cui ogni operatore economico avente i requisiti richiesti può presentare offerta.
- *Procedura ristretta*: procedura di gara alla quale partecipano solo gli operatori economici che hanno chiesto di partecipare a seguito di pubblicazione di avviso e che sono invitati da ATAP in quanto in possesso dei requisiti richiesti.
- *Procedura negoziata*: procedura di gara in cui ATAP, direttamente o a seguito di confronto concorrenziale, se del caso confronto sollecitato da avvisi pubblici, consulta gli operatori economici di propria scelta e negozia con uno o più di essi le condizioni dell'appalto.
- *Spesa in economia*: ogni spesa inerente la fornitura di beni, la prestazione di servizi o l'esecuzione di lavori da effettuarsi entro i limiti stabiliti dal presente Regolamento e per la quale non è prevista, dallo stesso Regolamento, una procedura ad evidenza pubblica, allo scopo di favorire lo snellimento dell'azione amministrativa per motivi di semplicità, urgenza o di necessità.
- *Spesa in contanti*: spesa che si effettua tramite il servizio interno di cassa, finalizzato a spese di modesta entità relative ad acquisti urgenti o prestazioni di pronto intervento nonché per le spese che non è possibile effettuare mediante preventiva ordinazione.

Art. 3 - Soglie per le procedure in economia

REVISIONE	
Numero:	4
Data:	05/01/17

1. Le procedure in economia di cui al successivo Titolo II del presente Regolamento si applicano per l'affidamento di:

- a) Lavori di importo pari od inferiore ad € 200.000;
- b) Servizi di importo pari od inferiore ad € 100.000;
- c) Forniture di importo pari od inferiore ad € 100.000.

Art. 4 - Soglie per le procedure di gara pubblica sub europee

1. Le procedure di gara pubblica di cui al successivo Titolo III del presente Regolamento si applicano per l'affidamento di:

- a) Lavori di importo superiore ad € 200.000 e fino alla vigente soglia comunitaria;
- b) Servizi di importo superiore ad € 100.000 e fino alla vigente soglia comunitaria;
- c) Forniture di importo superiore ad € 100.000 e fino alla vigente soglia comunitaria.

Art. 5 - Calcolo delle soglie e divieto di frazionamento

1. Ai fini dell'applicazione delle soglie di cui al presente Regolamento si tiene conto del valore stimato del contratto stipulando, valutato per l'intera durata prevista per il contratto medesimo, calcolato al netto dell'imposta sul valore aggiunto (I.V.A.), compresa qualsiasi forma di opzione o rinnovo dello stesso.

2. Per i contratti di durata pluriennale si deve tenere conto del valore complessivo stimato per l'intera durata degli stessi.

3. Per i contratti di durata indeterminata o superiore a quarantotto mesi si deve tenere conto del valore mensile moltiplicato per quarantotto.

4. Per quanto non previsto dal presente articolo si rinvia all'art 35 del Codice Unico, anche per quanto attiene al divieto di artificioso frazionamento del contratto finalizzato all'elusione delle norme del presente Regolamento; in particolare, di norma non possono essere disposti affidamenti per periodi inferiori all'anno allorché si riferiscano a prestazioni di servizio di carattere continuativo o forniture e somministrazioni che è previsto si svolgano durante l'intero anno di riferimento.

Art. 6 - Poteri di spesa, funzioni e responsabilità

1. La competenza sull'autorizzazione alle procedure, agli affidamenti ed alla stipula dei contratti di cui al presente Regolamento è affidata:

- a) al Direttore Generale per le procedure in economia di cui al successivo Titolo II;
- b) al Consiglio di Amministrazione per le procedure di gara pubblica sub-europee di cui al successivo Titolo III.

Quanto sopra fa salvi eventuali provvedimenti, di competenza del Consiglio di Amministrazione, che prescrivano limiti di spesa nell'ambito delle deleghe di funzione attribuite al Direttore Generale, oppure dispongano deleghe di funzione, con attribuzione di poteri di spesa al soggetto delegato nell'ambito delle materie oggetto di delega.

2. Le funzioni di responsabilità relative alla predisposizione ed all'espletamento delle varie fasi dell'attività negoziale e di esecuzione del contratto sono attribuite ai responsabili aziendali di settore, ciascuno per la parte di competenza, secondo le indicazioni fornite nel presente Regolamento e nelle procedure aziendali inerenti la gestione degli approvvigionamenti.

Art. 7 - Adempimenti connessi con le norme sul controllo da parte dall'Autorità Nazionale Anti Corruzione (ANAC)

1. Indipendentemente dalla procedura adottata (procedura in economia o gara sub-europea) e dal contratto affidato, all'avvio della procedura (prima della pubblicazione del bando o dell'invio della lettera d'invito o della richiesta di offerta, oppure all'emissione dell'ordine nei casi espressamente ammessi):

- si procede alla richiesta del codice identificativo gara (CIG), nel rispetto dell'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e ss.mm.ii;
- per contratti (di forniture, servizi o lavori) di importo superiore a € 40.000, si procede al versamento del contributo dovuto all'ANAC ai sensi dell'art. 1, comma 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, nelle forme e per l'importo da quest'ultima definiti con specifico provvedimento.

2. Il bando, la lettera d'invito o la richiesta di offerta devono riportare l'indicazione del CIG (ove previsto) e, per contratti di importo superiore a € 150.000, l'indicazione dell'ammontare del contributo dovuto dai concorrenti all'ANAC.

REVISIONE	
Numero:	4
Data:	05/01/17

3. I concorrenti devono, in fase di ammissione, attestare l'effettuazione del versamento, a pena di esclusione.
4. Ad esito della procedura di affidamento, indipendentemente dalla procedura adottata (procedura in economia o gara sub-europea) o dal contratto affidato, entro trenta giorni dalla data dell'aggiudicazione definitiva, si provvede a trasmettere all'Osservatorio dei Contratti Pubblici, con le modalità ed i contenuti definiti dall'ANAC, la comunicazione inerente l'affidamento dei contratti di importo superiore alle soglie stabilite dalla stessa Autorità con proprio provvedimento attuativo.

TITOLO II - Procedure in economia

Art. 8 - Selezione degli operatori economici

1. Salva la possibilità di ricorrere all'affidamento diretto secondo quanto previsto dai successivi articoli 12 e 13, le procedure in economia si attuano, di norma, mediante confronto concorrenziale secondo i seguenti criteri:
 - a) per forniture e servizi deve essere inoltrata richiesta di offerta ad almeno tre ditte per importi superiori a € 20.000,00, se sussistono in tale numero soggetti idonei;
 - b) per le procedure in economia relative all'affidamento di lavori deve essere inoltrata richiesta di offerta ad almeno cinque ditte per importi superiori a € 40.000,00, se sussistono in tale numero soggetti idonei.
2. Di norma ed ove possibile, dovrà essere garantita un'adeguata rotazione degli operatori economici partecipanti al confronto concorrenziale modificando almeno il 20% dei soggetti invitati e comunque almeno uno; resta salva la facoltà di invitare l'operatore economico aggiudicatario della precedente procedura per l'aggiudicazione di contratti di pari oggetto.
3. ATAP può pubblicare sul proprio sito informatico l'avviso relativo a procedure in economia alle quali inviterà, oltre alle ditte di fiducia, anche quei concorrenti che intendono partecipare alla procedura e che siano in possesso dei requisiti richiesti.

Art. 9 - Procedure di selezione

1. Le richieste d'offerta possono essere inviate a mezzo posta, posta elettronica o via fax e devono contenere, oltre quanto necessario ad emettere l'ordine, anche l'indicazione del termine fisso per la presentazione delle offerte in busta chiusa.
2. Le offerte possono essere inviate per fax o e-mail soltanto ove ciò sia consentito nella richiesta d'offerta per procedure sino a € 20.000 ovvero per motivata urgenza.
3. La procedura di selezione mediante esplorazione telefonica è consentita per importi non superiori a € 20.000 e sempre che siano interpellate almeno tre ditte, se sussistono in tale numero soggetti idonei: il risultato dell'indagine e delle offerte e le condizioni ricevute deve essere annotato e sottoscritto dall'incaricato sulla pratica d'acquisto. L'offerta deve poi essere confermata a mezzo fax, o e-mail, dagli offerenti prima dell'emissione dell'ordine.
4. Nella richiesta di offerta sono indicati i requisiti che devono essere attestati o dichiarati, in forma di autocertificazione, dai concorrenti ai fini dell'ammissione al confronto concorrenziale; in particolare devono essere indicati i requisiti di idoneità tecnico-professionale che, a seconda della natura e dell'oggetto dello stipulando contratto, risultino obbligatori a seguito di specifiche prescrizioni normative in materia di sicurezza, tutela dell'ambiente, ecc.
5. Nella richiesta di offerta può essere prevista la costituzione, per le ditte partecipanti, di una cauzione provvisoria indicandone entità e modalità di costituzione.
6. Effettuata l'individuazione del fornitore, ATAP procede alla verifica del possesso dei requisiti eventualmente previsti nella richiesta d'offerta e dichiarati dal fornitore. All'esito positivo della verifica si procede all'emissione dell'ordine.
7. L'ordine dovrà, comunque, contenere la descrizione dell'oggetto del contratto, i termini di esecuzione della fornitura, del servizio o del lavoro, i termini e le modalità di accertamento delle qualità e quantità dei beni forniti, delle prestazioni o dei lavori eseguiti, i termini e le modalità di pagamento. Se è prevista la clausola penale per ritardo o inadempimento, essa deve precisare tutte le condizioni di applicazione delle penali e non deve avere carattere generico.
8. Nei contratti di somministrazione, appalto e subappalto di cui agli articoli 1559, ad esclusione dei contratti di somministrazione di beni e servizi essenziali, 1655, 1656 e 1677 del Codice Civile, devono essere indicati, a pena di nullità, i costi della sicurezza connessi con l'esecuzione dello specifico contratto.
9. L'ufficio responsabile della stipulazione invia copia del contratto o dell'ordinativo al responsabile

REVISIONE	
Numero:	4
Data:	05/01/17

dell'esecuzione del contratto.

Art. 10 - Criteri di aggiudicazione

1. I criteri di aggiudicazione debbono essere indicati nelle richieste d'offerta.
2. Nella procedura di aggiudicazione sulla base dell'offerta economica più bassa la gara è aggiudicata al concorrente che ha formulato il prezzo più basso.
3. Nella procedura di aggiudicazione sulla base dell'offerta economicamente più vantaggiosa gli elementi di valutazione devono essere menzionati nel capitolato o nella richiesta d'offerta, con precisazione dei relativi pesi (ove noti); l'elemento di valutazione economica non può avere peso inferiore al peso complessivo di tutti gli altri elementi di valutazione.

Art. 11 - Commissioni giudicatrici

1. In caso di confronto concorrenziale espletato mediante ricezione di offerte in busta chiusa, le buste contenenti le offerte sono aperte da commissione formata dal Direttore Generale e dal Dirigente Amministrativo (o da loro delegati in caso di assenza) e dall'incaricato dell'ufficio acquisti o da funzionario aziendale competente rispetto all'oggetto della fornitura, secondo le disposizioni del Direttore Generale; la commissione può avvalersi del supporto esterno di funzionari aziendali esperti dell'oggetto della fornitura.
2. In tutti i casi in cui le offerte sono presentate in busta chiusa, l'apertura delle stesse avviene in seduta di gara pubblica. La pubblicità delle sedute della Commissione di Gara è curata dall'Ufficio Acquisti che, su incarico del Dirigente Amministrativo, provvede alla pubblicazione sul sito internet aziendale dell'avviso recante la data, l'orario ed il luogo di svolgimento della seduta pubblica.
3. La commissione, per il tramite del segretario di norma coincidente con il terzo membro (incaricato dell'ufficio acquisti o altro funzionario aziendale), predispone e sottoscrive prospetto riportante l'elenco delle ditte partecipanti, le caratteristiche delle relative offerte, la proposta di aggiudicazione e, se del caso, il giudizio di congruità sull'offerta migliore, eventualmente integrato dall'indicazione degli elementi di carattere tecnico ed economico, richiesti al concorrente, che hanno consentito al medesimo la formulazione dell'offerta stessa; il suddetto prospetto ha valore di sommario processo verbale.

Art. 12 - Affidamenti diretti

1. Può essere disposta con affidamento diretto, previa autorizzazione della Direzione, ogni spesa relativa a lavori, forniture e servizi di importo inferiore a € 40.000,00.
2. Può, altresì, essere disposta con affidamento diretto ogni spesa che debba essere effettuata ricorrendo le condizioni di cui all'art. 125 del Codice Unico, ove applicabili. In particolare:
 - a) quando, ad esito di confronto concorrenziale o in risposta a procedura con indizione di gara, non sia pervenuta alcuna offerta o alcuna offerta appropriata o alcuna candidatura; in questo caso si può procedere ad affidamento diretto a condizione che non vengano modificate in modo sostanziale le condizioni originarie della fornitura;
 - b) quando, in ragione della sua esclusività sul mercato o per ragioni di natura tecnica o artistica ovvero attinenti alla tutela di diritti esclusivi, l'appalto possa essere affidato unicamente ad un operatore economico determinato;
 - d) nella misura strettamente necessaria, quando per l'estrema urgenza derivante da eventi imprevedibili per l'azienda e ad essa non imputabili, i tempi necessari per l'espletamento di confronto concorrenziale o procedura di gara non possono essere rispettati;
 - e) nel caso di forniture per consegne complementari effettuate dal fornitore originario e destinate al rinnovo parziale di forniture o di impianti di uso corrente, o all'ampliamento di forniture o impianti esistenti, qualora il cambiamento di fornitore obbligherebbe l'azienda ad acquistare materiale con caratteristiche tecniche differenti, il cui impiego o la cui manutenzione comporterebbero incompatibilità o difficoltà tecniche sproporzionate;
 - f) per nuovi lavori o servizi consistenti nella ripetizione di lavori o servizi analoghi assegnati all'imprenditore al quale è stato assegnato un appalto precedente a condizione che tali lavori e servizi siano conformi al progetto a base di gara e che tale progetto sia stato oggetto di un primo appalto aggiudicato secondo una procedura di cui all'art. 123 del Codice Unico. La possibilità di ricorrere a questa procedura è già indicata al momento di indizione della gara per il primo progetto e nella stima del valore dell'appalto si è tenuto conto del costo complessivo stimato per i lavori o servizi successivi;

REVISIONE	
Numero:	4
Data:	05/01/17

- g) per gli acquisti d'opportunità, quando è possibile, approfittando di un'occasione particolarmente vantaggiosa ma di breve durata, acquistare forniture il cui prezzo è sensibilmente inferiore ai prezzi normalmente praticati sul mercato;
- h) per l'acquisto di forniture a condizioni particolarmente vantaggiose presso un fornitore che cessi definitivamente l'attività commerciale oppure presso il liquidatore in caso di procedure di insolvenza, di un accordo con i creditori o di procedure analoghe;

In questi casi le motivazioni dell'affidamento diretto devono essere esplicitate nella documentazione di corredo alla richiesta di acquisto.

3. Possono essere disposte direttamente e per qualsiasi importo, senza necessità di confronto concorrenziale, le spese relative a:

- a) l'inserzione di avvisi, comunicazioni, bandi di gara;
- b) l'acquisto, la rilegatura di libri e riviste di carattere tecnico e amministrativo, di giornali e pubblicazioni di vario genere e l'abbonamento a periodici ed agenzie di informazione;
- c) la partecipazione a convegni, seminari, congressi, conferenze e riunioni, ivi comprese quelle per viaggi e trasferte;
- d) l'espletamento di concorsi, corsi e seminari di formazione;
- e) spese per contratti di sponsorizzazione;
- f) le attività di rappresentanza degli organi di Amministrazione;
- g) servizi postali e telegrafici;
- h) operazioni di sdoganamento di materiali importati;
- i) imposte e tasse in genere (quali bollo e valori bollati, registro, vidimazioni libri, compenso su ruolo per servizio di riscossione, raccolta di rifiuti solidi urbani ecc.);
- l) diritti e contributi per il rilascio di concessioni edilizie, per licenze apertura e/o occupazione suolo e sottosuolo, per passi carrabili, per visure metriche, catastali ed ipotecarie, per licenze relative a sottostazioni elettriche, distributori di carburante e depositi oli minerali, per licenze di esercizio di depositi, officine ed uffici, per tasse di concessione e omologazione ascensori e sollevatori, ecc.;
- m) tasse di circolazione veicoli per i servizi di linea ed ausiliari;
- n) personale;
- o) affari legali, notarili e di giustizia;
- p) pagamento di multe ed ammende, salva rivalsa nei confronti dei responsabili delle infrazioni.

Art. 13 - Spese in contanti

1. Per mezzo di un servizio interno di cassa si effettuano spese di modesta entità relative ad acquisti urgenti o prestazioni di pronto intervento nonché spese che non sia possibile effettuare mediante preventiva ordinazione di spesa. Per le suddette spese sono costituiti specifici fondi cassa presso le funzioni aziendali alla cui gestione sono preposti i funzionari responsabili, con le modalità precisate nella P.G. 8.6

2. L'entità, i limiti di spesa mensile e le modalità di gestione e rendicontazione dei suddetti fondi cassa sono precisate P.G. 8.6; per ogni singola spesa devono essere allegati i documenti giustificativi.

TITOLO III - Gare pubbliche sub-europee

Art. 14 - Autorizzazione a contrarre

1. Le gare pubbliche sono autorizzate con deliberazione del Consiglio di Amministrazione o con disposizione del soggetto da quest'ultimo delegato, mediante formale delibera di approvazione del bando di gara o della richiesta d'offerta, delle norme che regolano la gara, delle condizioni contrattuali ove non siano state già approvate con apposita deliberazione di carattere generale.

Capo I - Procedure di gara per servizi e forniture di valore compreso fra le soglie di cui all'art. 4 punti b) e c)

Sezione I - Pubblicità e partecipazione

Art. 15 - Forme e modalità di pubblicità

1. Nel caso degli appalti di forniture e servizi, le gare pubbliche vengono indette mediante emissione di un bando, contenente gli elementi minimi indicati nell'allegato A e, in ogni caso, tutte le informazioni utili per la

REVISIONE	
Numero:	4
Data:	05/01/17

partecipazione alla gara.

2. Il bando è pubblicato obbligatoriamente:

- a) nell'albo pretorio del Comune di Biella (sede legale di ATAP) e sul sito informatico di ATAP; gli effetti giuridici connessi alla pubblicità decorrono dalla pubblicazione nell'albo pretorio del Comune;
- b) su almeno un quotidiano a tiratura nazionale, eventualmente in estratto.

Ove se ne valuti l'opportunità possono essere utilizzate forme aggiuntive di pubblicità diverse da quelle di cui al presente comma.

6. Ferme restando le comunicazioni all'Osservatorio dei Contratti Pubblici, da rendersi nei casi e con le tempistiche previsti dall'art. 7 comma 4 del presente Regolamento, gli avvisi sui risultati delle gare sono pubblicati tempestivamente, e comunque entro due mesi dall'aggiudicazione definitiva, sul sito informatico di ATAP e contengono gli elementi indicati nell'allegato B, e ogni altra informazione ritenuta utile.

Art. 16 - Termini per la ricezione delle domande di partecipazione/offerte

1. Nelle procedure aperte i termini di ricezione delle offerte non possono essere inferiori a quindici giorni dalla pubblicazione del bando.

2. Nelle procedure ristrette e negoziate i termini di ricezione delle domande di partecipazione non possono essere inferiori a dieci giorni dalla pubblicazione dell'avviso con cui è indetta la procedura. Il termine per la presentazione delle offerte non può essere inferiore a dieci giorni dalla data di spedizione della lettera di invito.

Art. 17 - Requisiti ed avvalimento (servizi e forniture)

1. Il concorrente può partecipare alla gara solo qualora sia in possesso dei requisiti di ordine generale, economico e tecnico richiesti nel relativo bando.

2. Sono esclusi dalla partecipazione alle gare di servizi e forniture i soggetti:

- che non soddisfino i requisiti di ordine generale di cui all'art. 80 del Codice Unico;
- che non siano in possesso di requisiti di idoneità tecnico-professionale che, a seconda della natura e dell'oggetto dello stipulando contratto, risultino eventualmente obbligatori a seguito di specifiche prescrizioni normative in materia di sicurezza, tutela dell'ambiente, ecc.

Inoltre non possono presentare offerta i concorrenti che non soddisfino gli ulteriori requisiti tecnici, economici e finanziari richiesti nel bando di gara, adeguati alla tipologia di attività ed all'importo presunto dell'appalto.

3. La capacità economica e finanziaria del concorrente, può essere dimostrata mediante produzione di uno o più dei seguenti documenti:

- a) bilanci o estratti di bilanci;
- b) idonee referenze bancarie o, se del caso, comprovata copertura assicurativa contro i rischi professionali;
- c) fatturato globale d'impresa degli ultimi tre anni o, se del caso, il fatturato del settore di attività oggetto dell'appalto; previa congrua ed esplicita motivazione, il bando potrà prevedere quale condizione per l'ammissione alla procedura, un fatturato minimo annuo o medio annuo non inferiore ad un limite opportunamente definito in base al valore dell'appalto; dovranno comunque essere ammessi concorrenti che presentino, in alternativa al presente requisito, idonee referenze bancarie.

4. La capacità tecnica del concorrente, può essere dimostrata mediante produzione di uno o più dei seguenti documenti:

- a) Elenco dei principali servizi e forniture analoghi prestati negli ultimi tre anni con l'indicazione degli importi dei relativi contratti. Il bando potrà prevedere di subordinare l'ammissione alla condizione che l'importo complessivo, nel triennio, di tali servizi o forniture risulti non inferiore ad un limite opportunamente definito in base al valore dell'appalto;
- b) Certificati di buona esecuzione atti a dimostrare di aver realizzato servizi o forniture analoghi all'oggetto dell'appalto; il bando potrà prevedere di subordinare l'ammissione alla condizione che il concorrente abbia realizzato almeno un servizio o una fornitura, analoghi all'oggetto del contratto, per un importo non inferiore ad un limite opportunamente definito in base al valore dell'appalto, comunque non superiore al valore dell'appalto stesso;
- c) Per gli appalti dei servizi indicazione del numero medio annuo del personale del concorrente;
- d) Per gli appalti di servizi dichiarazione concernente l'attrezzatura, il materiale e l'equipaggiamento tecnico che il concorrente metterà a disposizione per il servizio;
- e) Nel caso di forniture e servizi, produzione di certificato rilasciato dagli istituti di certificazione incaricati

REVISIONE	
Numero:	4
Data:	05/01/17

dei controlli di qualità, di riconosciuta competenza, i quali attestino la conformità dei beni/servizi con riferimento a determinati requisiti o norme.

L'elenco sopra riportato è da intendersi non esaustivo, potendo essere integrato con altre documentazioni specifiche atte a comprovare la capacità tecnica del concorrente.

5. Il bando di gara precisa quali tra i documenti sopra indicati debbano essere prodotti.

6. Il possesso dei requisiti di cui al presente articolo può essere, ai fini dell'ammissione, dichiarato dal concorrente, fatta comunque salva la facoltà di ATAP di procedere alla verifica delle attestazioni prodotte.

7. Per quanto riguarda l'istituto dell'avvalimento, negli appalti di servizi e forniture, è ammesso solo per il possesso di requisiti tecnici ovvero economici, con le seguenti limitazioni:

- il concorrente può avvalersi dei requisiti economici delle società facenti parte dello stesso Gruppo;
- il concorrente può avvalersi dei requisiti tecnici di altre società purché l'avvalimento sia dimostrato da idoneo titolo di disponibilità del requisito di cui il concorrente intende avvalersi.

Valgono per il resto le norme di cui all'art. 89 del Codice Unico ivi compresi gli obblighi relativi alla presentazione delle dichiarazioni di cui al comma 1 del medesimo articolo, da parte dell'impresa ausiliaria.

8. L'avvalimento non potrà in nessun caso costituire elusione delle norme sul subappalto.

Sezione II - Procedure aperte

Art. 18 - Sede della gara e criteri di aggiudicazione

1. Nella procedura aperta per forniture e servizi, la gara si svolge nel luogo, nel giorno e nell'ora stabiliti nel bando con il sistema delle offerte segrete pervenute entro il termine fissato.

2. La gara è aggiudicata al migliore offerente e cioè al concorrente che offre il prezzo più basso oppure il più elevato ribasso percentuale sull'importo o su un elenco prezzi a base d'asta. La gara può essere anche aggiudicata all'offerta economicamente più vantaggiosa.

Art. 19 - Presentazione delle offerte

1. L'offerta economica, redatta in lingua italiana, deve essere contenuta in busta chiusa e sigillata a pena di esclusione. La sigillatura deve essere realizzata su tutti i lembi di chiusura, apponendovi timbro e firma del legale rappresentante e sovrapponendo nastro adesivo trasparente ovvero con ceralacca su detti lembi.

2. In altra busta deve essere contenuta la documentazione amministrativa prescritta al successivo art. 22 del presente Regolamento.

3. Qualora il bando di gara o il capitolato speciale prescrivano la presentazione di una documentazione tecnica (disegni, relazioni, schemi ed elaborati tecnici comunque denominati) la medesima deve essere contenuta in altra busta chiusa. All'esterno di ciascuna busta deve essere sinteticamente indicato il relativo contenuto.

4. Le buste di cui sopra devono essere racchiuse in un plico, sul quale devono essere indicati l'oggetto della gara e la data di scadenza del termine per la presentazione dell'offerta. Il plico deve essere sigillato, a pena di non ammissione. La sigillatura del plico esterno deve essere realizzata su tutti i lembi di chiusura, apponendovi timbro e firma del legale rappresentante e sovrapponendo nastro adesivo trasparente ovvero con ceralacca su detti lembi.

5. Il plico deve pervenire ad ATAP, presso l'indirizzo indicato nel bando di gara, per posta raccomandata o a mezzo di agenzia di recapito espresso ovvero a mano, entro il termine perentorio indicato nel bando di gara. La data e l'ora di arrivo delle offerte sono comprovate esclusivamente dal timbro a calendario apposto dall'Ufficio Protocollo di ATAP.

6. Non sono prese in considerazione le offerte pervenute dopo il termine sopra indicato, anche se aggiuntive o sostitutive, nonché tardive dichiarazioni di revoca di offerte pervenute tempestivamente.

7. È fatta salva la facoltà delle ditte partecipanti di far pervenire una nuova offerta nel caso in cui venga prorogato il termine di scadenza. In caso di riapertura dei termini di presentazione dell'offerta, le offerte pervenute dopo la scadenza del termine originariamente fissato e prima della riapertura dei nuovi termini dovranno comunque essere nuovamente presentate.

8. In caso di Associazioni Temporanee di Imprese non ancora costituite e di Consorzi di cui all'art 34, comma 1, lettera e) del Codice Unico, l'offerta dovrà essere sottoscritta dai legali rappresentanti di tutti i soggetti interessati.

Art. 20 - Prezzi e corrispettivi

REVISIONE	
Numero:	4
Data:	05/01/17

1. L'offerta deve essere compilata, se richiesto dal bando di gara o lettera di invito, utilizzando il modello d'offerta fornito da ATAP e ogni foglio deve essere firmato dal legale rappresentante del soggetto concorrente. I prezzi ed i ribassi percentuali devono essere espressi in cifre ed in lettere; in caso di difformità sarà presa in considerazione l'espressione letterale, se non diversamente indicato dal bando / disciplinare di gara.
2. Gli eventuali ribassi percentuali indicati nell'offerta sono considerati fino alla terza cifra decimale, ove non diversamente indicato.
3. L'importo contenuto in offerta o risultante dall'offerta si intende al netto dell'IVA.

Art. 21 - Garanzia a corredo dell'offerta

1. È richiesta, a ciascun concorrente una garanzia pari al 2% dell'importo a base di gara o, in assenza di base d'asta, dell'importo presunto del contratto.
2. La cauzione deve essere presentata:
 - in contanti mediante bonifico bancario con l'indicazione della causale "cauzione provvisoria per la procedura n. ";
 - mediante assegno circolare intestato ad ATAP;
 - mediante fidejussione bancaria o assicurativa o rilasciata da intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del D.Lgs. 01/09/1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze. Tale cauzione, a pena di esclusione dalla gara, dovrà avere validità minima di 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta, o dal diverso termine di validità dell'offerta indicato nel bando di gara, e prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957 comma 2 Codice Civile e la sua operatività entro 15 giorni dalla semplice richiesta scritta di ATAP.
3. Il bando o la lettera d'invito può prevedere che i concorrenti in possesso della certificazione del sistema di qualità aziendale conforme alle norme europee della serie Uni Cei Iso 9000, rilasciata da organismi accreditati ai sensi delle norme europee della serie Uni Cei En 45000 e della serie Uni Cei En Iso/Tec 17000, riducano l'importo della cauzione del 50%, a condizione che i concorrenti stessi presentino il certificato attestante il possesso del requisito richiesto ovvero idonea dichiarazione sostitutiva.

Art. 22 - Documentazione di ammissione

1. Insieme all'offerta, ma racchiusi in un'altra busta, dovranno essere presentati i seguenti documenti e dichiarazioni del legale rappresentante dell'impresa concorrente:
 - I. documentazione attestante, se prevista, la presa visione di tutti gli atti e documenti necessari per la partecipazione alla gara nonché il sopralluogo sul sito;
 - II. dichiarazione di accettazione incondizionata delle norme che regolano la gara stessa ed il successivo rapporto contrattuale;
 - III. documento comprovante la costituzione del deposito cauzionale provvisorio;
 - IV. dichiarazione sostitutiva, sottoscritta dal legale rappresentante attestante l'iscrizione al Registro delle Imprese, di cui al D.P.R. 7.12.95, n. 581, con il nominativo dei legali rappresentanti e l'attestazione che l'impresa non si trovi in stato di liquidazione, fallimento o concordato ovvero si trovi nel pieno e libero esercizio di tutti i suoi diritti;
 - V. se richiesta dal bando di gara, dichiarazione attestante il possesso di requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnica, come definiti dal bando stesso;
 - VI. dichiarazione attestante che nei propri confronti, non sussiste alcuno dei motivi di esclusione previsti dall'art. 80 del Codice Unico;
 - VII. dichiarazione sostitutiva sottoscritta dal legale rappresentante dalla quale risulti che il concorrente è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, ai sensi dell'articolo 17 legge 68/99 ovvero dichiarazione attestante di non essere tenuto all'applicazione della suddetta legge indicandone i motivi;
 - VIII. eventuale dichiarazione attestante la volontà, in caso di aggiudicazione, di avvalersi della facoltà di subappalto, con le condizioni ed i limiti di cui al successivo art. 45;
 - IX. eventuale ulteriore documentazione compresa la documentazione tecnica nonché la campionatura, se richieste dal bando di gara o dal capitolato speciale;
 - X. se richiesta, la campionatura presentata dovrà essere contenuta in un idoneo involucre, chiuso e

REVISIONE	
Numero:	4
Data:	05/01/17

sigillato, recante al suo esterno la dicitura "CAMPIONI DI GARA" con l'indicazione dell'oggetto della gara, il numero del relativo bando di gara e la data di scadenza del termine per la presentazione dell'offerta campionata; le ulteriori prescrizioni relative alla presentazione della campionatura sono indicate nel bando di gara e/o nel capitolato speciale;

- XI. dichiarazione di non essersi avvalsi dei piani di emersione di cui alla legge n. 383/2001 ovvero dichiarazione di essersi avvalsi dei piani individuali di emersione ma che il periodo si è concluso;
 - XII. fotocopia di un documento in corso di validità del soggetto che sottoscrive le dichiarazioni.
 - XIII. per procedure di valore superiore a € 150.000, attestazione di versamento della contribuzione dovuta all'ANAC, ai sensi dell'art. 1, comma 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266; in caso di ATI o Consorzi costituenti o costituiti il versamento è unico ed effettuato dall'impresa designata come mandataria.
2. Le Associazioni Temporanee di Imprese ed i Consorzi di cui all'art 45 comma 2, lettera e) del Codice Unico non ancora formalmente costituiti devono inoltre presentare:
- I. una dichiarazione, sottoscritta da tutti i soggetti interessati, con la quale gli stessi manifestano l'intenzione di costituirsi, in caso di aggiudicazione, in Associazione Temporanea di Imprese ed indicano l'impresa capogruppo alla quale intendono conferire mandato collettivo speciale con rappresentanza. È vietata qualsiasi modificazione alla composizione delle Associazioni Temporanee di Imprese rispetto a quella risultante dall'impegno presentato in sede d'offerta.
 - II. una dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto mandatario, recante l'indicazione esatta delle parti di fornitura o servizio che, in caso di aggiudicazione, saranno assunte da ogni singolo componente.
3. La dichiarazione di cui al comma 1 punti II, IV, V, VI, VII, X, XI e XII deve essere resa dal legale rappresentante di ogni impresa.
4. La dichiarazione di cui al comma 1 punto VIII può essere resa dalla sola impresa designata come mandataria.
5. In caso di ATI e Consorzi già formalmente costituiti si deve presentare, oltre alla documentazione di cui sopra e la dichiarazione recante l'indicazione esatta delle parti di fornitura o servizio che, in caso di aggiudicazione, saranno assunte da ogni singolo componente, l'atto, in copia autentica o autenticata, del mandato collettivo speciale con conferimento irrevocabile della rappresentanza a favore del soggetto mandatario, qualificato capogruppo.
6. L'impresa capogruppo di ATI o Consorzi già costituiti, oltre alla documentazione presentata quale membro dell'associazione, deve:
- I. costituire il deposito cauzionale provvisorio;
 - II. sottoscrivere l'offerta con firma del proprio Legale Rappresentante.
7. Le imprese che, viceversa, si obbligano in sede d'offerta a costituirsi in Associazione Temporanea di Imprese o Consorzio di cui all'art 45, comma 2, lettera e) del Codice Unico devono presentare la documentazione di cui ai precedenti commi 1 e 2 con firma congiunta dei propri legali rappresentanti. La cauzione provvisoria dovrà essere intestata a tutti i componenti della costituenda ATI o del Consorzio.
8. In caso di procedura ristretta o negoziata il concorrente qualificato singolarmente può partecipare singolarmente ovvero in qualità di mandatario di un'Associazione Temporanea di Imprese costituita o costituenda o di un Consorzio di cui all'art 45, comma 2, lettera e) del Codice Unico. Nel caso in cui partecipi in Associazione Temporanea di Imprese, contestualmente all'offerta deve essere presentata una dichiarazione attestante il possesso dei requisiti da parte di ciascun mandante non già qualificato.
9. In caso di Consorzi di cui all'art. 45, lett. b) e c), del Codice Unico questi devono dichiarare altresì il nominativo delle ditte consorziate che, in caso di aggiudicazione, eseguiranno la prestazione e queste ultime devono presentare la dichiarazione di cui al comma 1 punti IV, VI e XI.
10. Tutti gli elaborati tecnici che compongono la documentazione tecnica, se richiesta dal bando di gara, dalla lettera d'invito o dal Capitolato Speciale, devono essere comunque formalmente riferibili al soggetto concorrente.

Art. 23 - Non ammissione

1. Fatto salvo quanto previsto dal bando di gara e fatte salve le disposizioni contenute nell'art. 83, comma 9 del Codice Unico, il verificarsi anche di una sola delle seguenti eventualità costituisce motivo insanabile di non ammissione alla gara:

1. presentazione dell'offerta oltre il termine perentorio indicato nel bando di gara;

REVISIONE	
Numero:	4
Data:	05/01/17

2. mancata sigillatura del plico esterno;
3. mancata indicazione, all'esterno del plico, dell'oggetto della gara o comunque degli elementi che ne consentano l'inequivocabile riferimento alla gara stessa;
4. mancata sigillatura del plico contenente l'offerta economica nel caso di procedura di valutazione dell'offerta per fasi successive;
5. mancata presentazione o invalidità anche di uno solo dei documenti di cui all'art 22 del presente Regolamento, ovvero inosservanza delle prescrizioni o difetto dei requisiti di cui all'art 22 del presente Regolamento;
6. cauzione provvisoria prestata in difformità rispetto a quanto previsto dall'art 21 del presente regolamento;
7. in caso di richiesta di campionatura, mancata presentazione della stessa, anche parziale, entro il termine perentorio prescritto dal bando di gara, o mancata sigillatura dell'involucro che la contiene ovvero mancata indicazione, su detto involucro, dell'oggetto della gara o comunque degli elementi che ne consentano l'inequivocabile riferimento alla gara stessa.

Art. 24 - Commissione Giudicatrice e seduta di gara

1. La commissione giudicatrice è costituita o nominata dal Consiglio di Amministrazione e stende processo verbale delle operazioni effettuate.
2. Nel giorno, nell'ora e nella sede indicati nel bando di gara, in seduta aperta al pubblico, la Commissione, procederà come segue:
 - I) accertamento dell'osservanza delle modalità di presentazione dei plichi pervenuti;
 - II) apertura dei plichi regolarmente presentati;
 - III) accertamento dell'insussistenza dei motivi di non ammissione di cui all'art 23 del presente Regolamento;
 - IV) lettura delle offerte ammesse;
 - V) accertamento e dichiarazione circa la validità dell'offerta ammessa; l'offerta è invalida se viene indicato un termine di validità inferiore a quello minimo prescritto ovvero se è condizionata o non sottoscritta o non contiene tutti gli elementi richiesti o reca l'indicazione di una variazione percentuale in aumento o un aumento dell'importo posto a base di gara allorché la gara preveda l'offerta di una percentuale di ribasso o un prezzo massimo oltre il quale non è consentito formulare offerta, oppure, nel caso di aggiudicazione per lotti, contenga quotazioni parziali e non riferite all'intero lotto. L'offerta invalida viene esclusa dalla gara;
 - VI) aggiudicazione provvisoria dell'appalto, seduta stante, a favore del concorrente che ha offerto il prezzo più basso o il ribasso percentuale più elevato o ha presentato, nell'ipotesi di gara da non aggiudicare al prezzo più basso, l'offerta economicamente più vantaggiosa;
 - VII) qualora il bando di gara o il capitolato speciale prevedano l'accertamento preliminare della idoneità tecnica di campionature e/o l'esame di documentazioni di idoneità, da eseguirsi in sede separata, la procedura si concluderà al termine delle operazioni di cui al punto III con un provvedimento di ammissione alla fase successiva della gara; nel caso appena specificato verrà data tempestiva comunicazione ai concorrenti del giorno, ora e sede in cui avrà luogo la fase conclusiva della gara, nel corso della quale, dopo aver reso noto l'esito degli accertamenti eseguiti, si procederà all'apertura delle buste contenenti le offerte economiche dei concorrenti ammessi ed all'aggiudicazione provvisoria dell'appalto al miglior offerente;
 - VIII) in caso di aggiudicazione all'offerta economicamente più vantaggiosa, il bando di gara o il capitolato speciale indicano gli elementi tecnico - economici di valutazione e i rispettivi punteggi/pesi da assegnare alle offerte (l'elemento di valutazione economica non può avere peso inferiore al peso complessivo di tutti gli altri elementi di valutazione), mediante l'attribuzione dei quali si procederà all'individuazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa e quindi all'aggiudicazione provvisoria dell'appalto, che avrà luogo seduta stante.
 - IX) qualora, ai fini dell'aggiudicazione, si renda necessaria una valutazione tecnica da eseguirsi in sede separata da una apposita Commissione Tecnica, la prima fase di gara si concluderà al termine delle operazioni di cui al punto III con un provvedimento di ammissione alla fase di valutazione tecnica; in questo caso verrà data tempestiva comunicazione ai concorrenti del giorno, ora e sede in cui avrà luogo la fase conclusiva della gara, nel corso della quale si procederà:
 - a) a rendere noto l'esito delle valutazioni eseguite dalla Commissione Tecnica;

REVISIONE

Numero:	4
Data:	05/01/17

- b) all'apertura delle buste contenenti le offerte economiche;
- c) alla dichiarazione di validità delle offerte economiche;
- d) all'assegnazione del punteggio relativo all'elemento economico;
- e) all'attribuzione del punteggio complessivo;
- f) all'aggiudicazione provvisoria.

Art. 25 - Aggiudicazione

1. Se non diversamente prescritto dal bando di gara, si procede ad aggiudicazione nel caso in cui risulti ammessa anche una sola offerta valida, salvo che la stessa risulti non conveniente o inidonea in relazione all'oggetto del contratto.
2. Le offerte non sono soggette a variazioni in sede di gara.
3. Nel caso in cui due o più concorrenti presentino la stessa miglior offerta ovvero, nelle gare da aggiudicarsi all'offerta economicamente più vantaggiosa, alle offerte di due o più concorrenti venga attribuito lo stesso miglior punteggio complessivo, si procede mediante sorteggio seduta stante, salvo diversa prescrizione del bando di gara.

Art. 26 - L'offerta irrevocabile

1. L'offerta, che si considera proposta irrevocabile ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1329 e 1331 c.c., è impegnativa per il concorrente per un periodo non inferiore a 180 giorni, sempre che il bando di gara non disponga diversamente.

Art. 27 - Anormalità delle offerte e verifica dei requisiti

1. Ove si ravvisi la presenza di offerte anomale, rispetto al valore presunto della fornitura o al valore presunto della prestazione da eseguire, dopo l'esperimento della gara verranno esaminati gli elementi giustificativi del prezzo o del corrispettivo che saranno richiesti al soggetto provvisoriamente aggiudicatario. Negli affidamenti con il criterio del prezzo più basso, le offerte devono essere sottoposte obbligatoriamente a verifica di congruità qualora il prezzo o il corrispettivo offerto risulti inferiore del 30% (o oltre) rispetto alla media delle offerte presentate dai concorrenti ammessi.
2. Qualora gli elementi giustificativi del prezzo non siano utili a rimuovere la preliminare valutazione di anormalità, anche a seguito di esame in contraddittorio con il concorrente provvisoriamente aggiudicatario, si dà luogo alla revoca dell'aggiudicazione provvisoria, all'esame degli elementi giustificativi richiesti agli altri soggetti in ordine di graduatoria, la cui offerta risulti anormalmente bassa, all'eventuale esclusione delle offerte ritenute inaccettabili ed all'aggiudicazione dell'appalto a favore della migliore offerta fra quelle non viziate da anormalità.

Sezione III - Procedure ristrette e negoziate**Art. 28 - Procedure ristrette**

1. Nelle procedure ristrette l'avviso di gara prevede un termine per consentire agli aspiranti concorrenti di manifestare l'intenzione di partecipare alla gara e, se previsto, di documentare il possesso dei requisiti richiesti per la partecipazione.
2. La procedura successiva all'invito a presentare offerta è disciplinata analogamente a quanto previsto per le procedure aperte.

Art. 29 - Procedure negoziate

1. La procedura negoziata con pubblicazione dell'avviso segue di norma la procedura prevista per la gara aperta salvo diversa indicazione del bando in ordine alla pubblicità delle sedute di gara, in particolare per quanto concerne le procedure negoziate con offerte plurime le quali prevedono sedute riservate al fine di contemperare, anche sulla scorta di quanto affermato dalla giurisprudenza, l'esigenza di garantire la trasparenza dell'azione con l'esigenza di assicurare efficacia ed economicità della stessa. Con l'avviso si può promuovere una procedura analoga a quella aperta richiedendo la presentazione diretta delle offerte, unitamente alla documentazione del possesso dei requisiti necessari, oppure l'avviso può soltanto sollecitare manifestazioni d'interesse ed allora la procedura si svolge in modo analogo alla procedura ristretta.
2. La procedura negoziata diretta o plurima senza pubblicazione di avviso può essere effettuata soltanto per le occasioni, le contingenze e i motivi previsti nell'art. 125 del Codice unico.

REVISIONE	
Numero:	4
Data:	05/01/17

3. In caso di offerte plurime la procedura può prevedere una prima fase di confronto tecnico e/o economico fra le ditte offerenti, confronto finalizzato alla individuazione della migliore soluzione tecnica e/o della migliore offerta; ed una seconda fase di negoziazione tendente a conseguire ulteriori miglioramenti dell'offerta dal/i concorrente/i che ha/hanno presentato la migliore offerta o le migliori condizioni per ATAP secondo quanto prescritto dal bando di gara. In ogni caso deve essere effettuata una procedura di confronto che garantisca la *par condicio* a tutti i concorrenti.

Capo II - Procedure di gara per lavori di valore compreso fra le soglie di cui all'art. 4 punto a)

Sezione I - Pubblicità e partecipazione

Art. 30 - Pubblicità e termini per le procedure di gara relative a lavori.

1. Per gli appalti di lavori di importo compreso tra € 500.000 e la soglia comunitaria si applicano le procedure ordinarie di cui agli artt. 122, 123 e 124 del Codice Unico.

2. Per gli appalti di lavori di importo superiore a € 200.000 euro ed inferiore a € 500.000, le procedure ad evidenza pubblica vengono indette mediante pubblicazione di un bando, contenente gli elementi indicati nell'allegato A e tutte le informazioni utili per partecipare alla gara.

3. Il bando per i lavori di cui al comma 2 è pubblicato nell'albo pretorio del Comune ove si eseguono i lavori nonché sul sito informatico di ATAP. Gli effetti giuridici connessi alla pubblicità delle procedure di cui al comma 2 decorrono dalla pubblicazione nell'albo pretorio del Comune. Ove se ne valuti l'opportunità possono essere utilizzate forme aggiuntive di pubblicità diverse da quelle di cui al presente comma.

4. Relativamente ai termini di ricezione delle domande di partecipazione e delle offerte si applicano i termini indicati all'articolo 36 comma 9 del Codice Unico per le procedure di cui all'art. 122 e i termini stabiliti dall'art. 123 ridotti della metà per le procedure di cui all'art. 123. Nei casi di urgenza motivata nel bando, i termini di presentazione dell'offerta nelle procedure aperte possono essere ulteriormente ridotti, ma mai inferiori ai 15 giorni.

5. Ferme restando le comunicazioni all'Osservatorio dei Contratti Pubblici, da rendersi nei casi e con le tempistiche previsti dall'art. 7 comma 4 del presente regolamento, l'avviso sui risultati della procedura di affidamento dei lavori di cui al comma 2 va pubblicato entro due mesi dall'aggiudicazione definitiva sul sito di ATAP e contiene gli elementi indicati nell'allegato B, e ogni altra informazione ritenuta utile.

Art. 31 - Requisiti e avvalimento.

1. L'impresa singola può partecipare alla gara qualora sia in possesso dei requisiti di ordine generale, economici tecnici richiesti nel bando.

2. Sono esclusi dalla partecipazione alle gare i soggetti:

- che non soddisfino i requisiti di ordine generale di cui all'art. 80 del Codice Unico;
- che non siano in possesso di requisiti di idoneità tecnico-professionale che, a seconda della natura e dell'oggetto dello stipulando contratto, risultino eventualmente obbligatori a seguito di specifiche prescrizioni normative in materia di sicurezza, tutela dell'ambiente, ecc.

Inoltre non possono presentare offerta i concorrenti che non soddisfino gli ulteriori requisiti tecnici, economici e finanziari richiesti nel bando di gara, adeguati alla tipologia di attività ed all'importo presunto dell'appalto.

3. Per i lavori di importo superiore a € 200.000 il concorrente dovrà dimostrare il possesso dei requisiti tecnici ed economici mediante la produzione del certificato di iscrizione SOA per categoria e classifica adeguata all'oggetto ed importo dell'appalto. ATAP, ove opportuno in relazione alla natura dell'appalto, potrà inoltre richiedere la seguente documentazione:

- Requisiti economici:

- a) Bilanci o estratti di bilanci;
- b) Idonee referenze bancarie;

- Requisiti tecnici:

- a) Elenco dei principali lavori analoghi realizzati negli ultimi tre anni con l'indicazione degli importi dei relativi contratti. Il bando potrà prevedere di subordinare l'ammissione alla condizione che l'importo complessivo, nel triennio, di tali lavori risulti non inferiore ad un limite opportunamente definito in base al valore dell'appalto;
- b) Certificati di buona esecuzione atti a dimostrare di aver realizzato lavori analoghi all'oggetto dell'appalto;

REVISIONE	
Numero:	4
Data:	05/01/17

il bando potrà prevedere di subordinare l'ammissione alla condizione che il concorrente abbia realizzato almeno un'opera analoga all'oggetto del contratto, per un importo non inferiore ad un limite opportunamente definito in base al valore dell'appalto, comunque non superiore al valore dell'appalto stesso;

c) piena disponibilità dei mezzi necessari all'esecuzione dei lavori oggetto dell'appalto;

L'elenco sopra riportato è da intendersi non esaustivo, potendo essere integrato con altre documentazioni specifiche atte a comprovare la capacità tecnica del concorrente.

4. Il bando può inoltre indicare se vi sono lavori subappaltabili individuandone la categoria, ovvero lavori scorporabili a qualificazione obbligatoria. In caso di lavori subappaltabili, il concorrente potrà qualificarsi attestando l'iscrizione SOA anche solo per la categoria prevalente e per l'intero importo dell'appalto, oltre agli altri eventuali documenti richiesti.

5. In caso di lavori per i quali il bando di gara richieda la qualificazione obbligatoria, il concorrente singolo o associato dovrà dimostrare il possesso della qualificazione SOA oltre che per la categoria prevalente anche per le ulteriori categorie indicate nel bando.

6. Il bando di gara può prevedere che, in relazione alla natura o all'importo dell'appalto, le imprese partecipanti possano avvalersi solo dei requisiti economici e dei requisiti tecnici, ovvero che l'avvalimento possa integrare un preesistente requisito tecnico o economico già posseduto dall'impresa avvalente in misura o percentuale indicata nel bando stesso.

7. L'avvalimento negli appalti di lavori è ammesso solo per il possesso di requisiti tecnici ed economici ovvero attestazioni SOA con le seguenti limitazioni:

- il concorrente può avvalersi esclusivamente dei requisiti economici delle società facenti parte dello stesso Gruppo;
- il concorrente può avvalersi dei requisiti tecnici e delle attestazioni SOA di altre società purché l'avvalimento sia dimostrato da idoneo titolo di disponibilità del requisito di cui il concorrente intende avvalersi.

Valgono per il resto le norme di cui all'art. 89 del Codice unico ivi compresi gli obblighi relativi alla presentazione delle dichiarazioni di cui al comma 1 del medesimo articolo, da parte dell'impresa ausiliaria.

8. L'avvalimento non potrà in nessun caso costituire elusione delle norme sul subappalto.

Sezione II - Procedure aperte

Art. 32 - Norme specifiche

1. Nelle procedure aperte per l'aggiudicazione di lavori si seguono le stesse norme previste per le procedure di aggiudicazione di beni e servizi di cui alla sezione II, del Capo I del Titolo III del presente Regolamento, se non diversamente disposto.

2. La cauzione provvisoria è di norma fissata al 2% dell'importo dei lavori fatta salva la facoltà di consentire ai concorrenti di ridurre della metà la percentuale della cauzione per le imprese provviste di certificazione di qualità.

Sezione III - Procedure ristrette e negoziate

Art. 33 - Procedure ristrette.

1. Nelle procedure ristrette l'avviso di gara prevede un termine per consentire agli aspiranti concorrenti di manifestare l'intenzione di partecipare alla gara e, se previsto, di documentare il possesso dei requisiti richiesti per la partecipazione.

2. La procedura successiva all'invito a presentare offerta è disciplinata analogamente a quanto previsto per le procedure aperte.

Art. 34 - Procedura negoziata

1. La procedura negoziata con pubblicazione dell'avviso segue di norma la procedura prevista per la gara aperta, salvo diversa indicazione del bando in ordine alla pubblicità delle sedute di gara, in particolare per quanto concerne le procedure negoziate con offerte plurime le quali prevedono sedute riservate al fine di contemperare, anche sulla scorta di quanto affermato dalla giurisprudenza, l'esigenza di garantire la trasparenza dell'azione con l'esigenza di assicurare efficacia ed economicità della stessa. Con l'avviso si può promuovere una procedura analoga a quella aperta richiedendo la presentazione diretta delle offerte,

REVISIONE	
Numero:	4
Data:	05/01/17

unitamente alla documentazione del possesso dei requisiti necessari, oppure l'avviso può soltanto sollecitare manifestazioni d'interesse ed allora la procedura si svolge in modo analogo alla procedura ristretta.

2. La procedura negoziata diretta o plurima senza pubblicazione di avviso può essere effettuata soltanto per le occasioni, le contingenze e i motivi previsti nell'art. 125 del Codice unico.

3. In caso di offerte plurime la procedura può prevedere una prima fase di confronto tecnico e/o economico fra le ditte offerenti, confronto finalizzato alla individuazione della migliore soluzione tecnica e/o della migliore offerta; ed una seconda fase di negoziazione tendente a conseguire ulteriori miglioramenti dell'offerta dal/i concorrente/i che ha/hanno presentato la migliore offerta o le migliori condizioni per ATAP secondo quanto prescritto dal bando di gara. In ogni caso deve essere effettuata una procedura di confronto che garantisca la *par condicio* a tutti i concorrenti.

Sezione IV - Norme Comuni

Art. 35 - Criteri di aggiudicazione e anomalia dell'offerta

1. Le procedure di gara per l'affidamento dei lavori possono essere aggiudicate secondo i criteri del prezzo più basso o dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

2. È facoltà dell'Impresa, ove ravvisi la presenza di offerte anomale rispetto al valore dell'appalto, esaminare gli elementi giustificativi del prezzo o del corrispettivo che saranno richiesti al soggetto provvisoriamente aggiudicatario. Negli affidamenti con il criterio del prezzo più basso, le offerte devono essere sottoposte obbligatoriamente a verifica di congruità qualora il prezzo offerto risulti inferiore del 30% (o oltre) rispetto alla media delle offerte presentate dai concorrenti ammessi.

In alternativa, nel caso di appalti aggiudicati con il criterio del prezzo più basso, è facoltà dell'Impresa prevedere, indicandolo nel bando o nella lettera d'invito, l'esclusione automatica delle offerte anomale ai sensi dell'art. 86 del Codice Unico.

Art. 36 - Incarichi di progettazione

1. Per gli incarichi di ingegneria relativi a progettazione, direzione lavori, coordinamento sicurezza e collaudo di importo pari o inferiore a € 100.000 e per quelli di validazione di progetti di importo pari o inferiore a € 200.000, ATAP può procedere, in mancanza di professionalità interne o in mancanza di loro disponibilità certificate dal responsabile di fase, ad affidamenti secondo una procedura in economia che rispetti i principi di trasparenza, buona fede e di confronto concorrenziale, fatta salva la facoltà di affidamento diretto nei casi previsti dall'art. 12 del presente Regolamento.

2. ATAP pubblica un avviso sul proprio sito informatico e su almeno due giornali di interesse nazionale con il quale rende noto che per gli incarichi di cui sopra procederà per un periodo di tempo determinato, comunque non superiore a due anni, all'indizione, mediante successive pubblicazioni sul proprio sito informatico, di uno o più confronti concorrenziali per l'affidamento di incarichi di progettazione o direzione lavori.

3. In tali avvisi saranno invitati i professionisti interessati, in possesso dei requisiti previsti dal vigente ordinamento di settore, a presentare le proprie candidature per l'affidamento dell'incarico. I candidati dovranno presentare il proprio curriculum professionale e un elenco di progetti analoghi a quello oggetto del confronto, con l'allegazione di una relazione che illustri le caratteristiche peculiari sul piano progettuale di ciascuno dei progetti adottati. ATAP può altresì richiedere nell'avviso le condizioni economiche richieste per l'espletamento dell'incarico. Nell'avviso deve essere altresì precisato che le candidature saranno valutate da una Commissione che procederà ad individuare il professionista meritevole dell'affidamento avvalendosi di una procedura di confronto che preveda l'attribuzione di un punteggio, secondo una modalità e secondo un criterio indicati nell'avviso. In ciascun avviso non potrà essere prevista l'attribuzione al curriculum professionale di un punteggio massimo superiore a 40 punti su 100.

4. Per quanto non espressamente disposto dal presente articolo si rinvia all'articolo 91 del Codice Unico.

TITOLO IV - Aggiudicazione delle gare sub-europee di servizi, forniture e lavori

Art. 37 - Aggiudicazione definitiva.

1. L'aggiudicazione definitiva è disposta con provvedimento del Consiglio di Amministrazione successivamente alla verifica dei requisiti di cui al successivo articolo, o, in ogni caso, sotto la condizione sospensiva di tale verifica ove non ancora completata.

REVISIONE	
Numero:	4
Data:	05/01/17

Art. 38 - Verifica requisiti aggiudicatario

1. Devono essere verificati in capo all'aggiudicatario e, in caso di Consorzi di cui all'art. 34, comma 1, lett. b) e c) del Codice Unico, in capo alle imprese che eseguiranno la prestazione, il possesso dei requisiti richiesti acquisendo i seguenti documenti:

- Dichiarazione di iscrizione al Registro delle Imprese comprensiva dell'indicazione delle cariche sociali e della compagine societaria, rilasciata dalla CCIAA competente.
- Certificato del tribunale fallimentare attestante l'insussistenza di procedure fallimentari in corso.
- Documentazione a comprova delle dichiarazioni concernenti il possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnica richiesti dal bando.
- Documento Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.).
- Certificato rilasciato dagli Uffici competenti attestante l'ottemperanza alle norme sul diritto al lavoro dei disabili (L. 68/1999), salvo che il concorrente non abbia dichiarato di esserne esentato.
- In caso di aggiudicazione ad un costituendo Raggruppamento di Imprese: mandato collettivo speciale con rappresentanza conferita alla capogruppo e risultante da scrittura privata autenticata.

2. Per i soli appalti di lavori occorre altresì richiedere:

- Dichiarazione inerente l'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all'INPS, all'INAIL e alle casse edili, nonché dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative applicato ai lavoratori dipendenti.

3. Inoltre, al fine di verificare quanto dichiarato ai sensi dell'art. 80, comma 1, e comma 5 del Codice Unico, ATAP effettuerà le necessarie verifiche richiedendo il certificato del Casellario Giudiziale riferito al titolare, ai soci in caso di società in nome collettivo, ai soci accomandatari e agli amministratori muniti di potere di rappresentanza; per gli appalti di lavori, la verifica riguarderà anche i Direttori tecnici.

4. In ogni caso la verifica riguarderà anche i soggetti di cui sopra cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, tenuto conto di quanto previsto dall'art. 80 comma 3 del Codice Unico.

Art. 39 - Stipula del contratto.

1. All'esito positivo della verifica dei requisiti e previo rilascio da parte dell'aggiudicatario del contratto autonomo di garanzia a prima richiesta prestato a titolo di cauzione definitiva e delle polizze assicurative, se richieste, e, in caso di appalto di lavori del Piano Operativo di Sicurezza previsto dalle vigenti norme in materia di sicurezza nei cantieri, si procede alla stipula del contratto, nelle forme sotto indicate e nel termine di 60 giorni, salvo diverso termine indicato nel bando di gara ovvero, in caso di differimento espressamente concordato con l'aggiudicatario, decorrenti dall'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione definitiva.

2. Il Contratto deve indicare in modo chiaro:

- l'oggetto del contratto;
- i termini di esecuzione dello stesso;
- il corrispettivo determinato con il ribasso percentuale ovvero con il prezzo offerto.

3. Nei contratti di somministrazione, appalto e subappalto di cui agli articoli 1559, ad esclusione dei contratti di somministrazione di beni e servizi essenziali, 1655, 1656 e 1677 del Codice Civile, devono essere indicati, a pena di nullità, i costi della sicurezza connessi con l'esecuzione dello specifico contratto.

4. Il contratto è stipulato mediante scrittura privata oppure in forma elettronica.

5. È ammessa la stipula mediante ordine emesso dall'Impresa e sottoscritto per accettazione dall'aggiudicatario.

TITOLO V - Norme contrattuali**Art. 40 - Garanzie contrattuali****a) Garanzia del fornitore**

1. Di norma sono richieste all'aggiudicatario le seguenti garanzie:

- garanzia di buon funzionamento del prodotto/servizio fornito;
- garanzia, in caso di appalto di lavori, per le difformità e i vizi dell'opera, oltre a quanto previsto dall'art.

REVISIONE	
Numero:	4
Data:	05/01/17

1669 Codice Civile.

2. Tali garanzie della durata di 24 mesi decorrono:

a) Per le forniture e, se applicabile, per i servizi, in alternativa:

- dalla consegna del materiale;
- dall'accettazione dello stesso, se sussiste una procedura formalizzata per l'accettazione;
- dall'ultimo collaudo favorevole.

b) Per gli appalti di lavori:

- dal favorevole certificato di collaudo provvisorio o di regolare esecuzione.

3. Salvo diversa pattuizione fra le parti, di norma il contratto includerà clausola in base alla quale, in deroga all'art. 1495 Cod. Civ., ATAP decade dalla garanzia qualora non inoltri denuncia del vizio/difetto all'appaltatore entro 60 giorni (anziché entro 8 giorni) dalla scoperta; per i lavori la denuncia deve essere inoltrata prima che il certificato di collaudo/regolare esecuzione assuma carattere definitivo.

4. Nel contratto di appalto, nell'ordine o comunque nel documento avente valore di contratto saranno di norma riportate le seguenti clausole:

- l'appaltatore, durante il periodo di garanzia ed indipendentemente dall'avvenuta liquidazione del saldo, prende a proprio carico e onere la sostituzione e/o la riparazione di ogni componente difettoso, assumendosi tutte le spese, ivi comprese quelle di imballo, trasporto e dogana tra il sito e il luogo di riparazione (andata e ritorno), la riparazione e/o eliminazione del vizio e/o difformità dell'opera e, in ogni caso, ogni intervento necessario ad assicurare la rispondenza della prestazione alle condizioni contrattuali.
- In deroga a quanto previsto dagli Artt. 1491 e 1667 cod. Civ., per il periodo di garanzia sopra indicato, l'Appaltatore è tenuto alla garanzia anche se i vizi e/o i difetti erano conosciuti e/o riconoscibili al momento dell'accettazione della merce o in fase di collaudo.

b) Garanzia di esecuzione (cauzione definitiva)

1. Per contratti stipulati a seguito di procedura in economia, ATAP si riserva la facoltà di richiedere una garanzia di esecuzione in misura non inferiore al 5% dell'importo del contratto.

2. Per contratti stipulati a seguito di procedura di gara pubblica sub-europea ATAP richiede una garanzia di esecuzione in misura non inferiore al 10% dell'importo del contratto; il bando o la lettera d'invito può prevedere che i concorrenti in possesso della certificazione del sistema di qualità aziendale conforme alle norme europee della serie Uni Cei Iso 9000, rilasciata da organismi accreditati ai sensi delle norme europee della serie Uni Cei En 45000 e della serie Uni Cei En Iso/Iec 17000, riducano l'importo della cauzione del 50%, a condizione che i concorrenti stessi presentino il certificato attestante il possesso del requisito richiesto.

3. La cauzione definitiva è costituita in forma di fidejussione bancaria o polizza assicurativa rilasciata da istituto bancario o assicurativo o da intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del D.Lgs. 01/09/1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze. Tale cauzione dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957 comma 2 Codice Civile e la sua operatività entro 15 giorni dalla semplice richiesta scritta della committente.

4. La garanzia di esecuzione è prestata a garanzia degli impegni tutti del contratto e dovrà avere validità:

- per gli appalti di lavori: fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o di quello di regolare esecuzione;
- per gli appalti di forniture e servizi, fino all'emissione dell'ultimo collaudo favorevole ovvero, se previsto, fino alla scadenza del periodo di manutenzione.

5. Per contratti ad esecuzione continuata dove per la natura del contratto non è previsto collaudo, la cauzione avrà validità fino al termine del contratto stesso e comunque fino a dichiarazione di svincolo da parte di ATAP.

6. ATAP potrà rivalersi sulla garanzia, parzialmente o totalmente, per le prestazioni da eseguirsi di ufficio in danno dell'appaltatore. In tal caso l'appaltatore è tenuto a reintegrare la cauzione nell'importo originario.

c) Ulteriori garanzie

1. Nel contratto o nell'ordine (relativo a forniture, servizi o lavori), ATAP ha facoltà di stabilire che una parte dell'importo contrattuale indicativamente pari al 10%, sia pagata senza interessi alla scadenza del periodo di garanzia di 24 mesi (come definito all'art. 40, lettera a), comma 2, del presente Regolamento) o ad una diversa scadenza comunque non eccedente il periodo di garanzia.

2. In questi casi, su richiesta del fornitore, ATAP provvede al pagamento della rata di cui sopra all'atto

REVISIONE	
Numero:	4
Data:	05/01/17

dell'inizio del periodo di garanzia, previo rilascio da parte del fornitore stesso di una cauzione sotto forma di fidejussione bancaria o polizza assicurativa con le caratteristiche di cui alla precedente lettera b) comma 3 e con:

- valore corrispondente a quello da trattenere;
- decorrenza dall'inizio della garanzia;
- scadenza corrispondente a quella di cui al precedente comma 1.

Art. 41 - Clausole contrattuali inerenti le garanzie soggette ad approvazione espressa

1. In quanto condizioni che stabiliscono, "a favore di colui che le ha predisposte, limitazioni di responsabilità, facoltà di recedere dal contratto o di sospenderne l'esecuzione ovvero sanciscono a carico dell'altro contraente decadenze, limitazioni alla facoltà di opporre eccezioni, restrizioni alla libertà contrattuale nei rapporti coi terzi, tacita proroga o rinnovazione del contratto, clausole compromissorie o deroghe alla competenza dell'autorità giudiziaria", sono soggette ad approvazione espressa a norma dell'art. 1341 c.c. le seguenti clausole contrattuali:

- a) Art. 40 lettera a) punto 3) laddove viene prevista in espressa deroga a norma di legge (art. 1495 c.c.) l'estensione da 8 a 60 giorni del termine decadenziale per la denuncia dei vizi dell'opera, della fornitura o del servizio;
- b) Art. 40 lettera a) punto 4) secondo allinea, laddove, in deroga agli articoli 1491 e 1667 c.c., estende la garanzia anche ai vizi riconosciuti o riconoscibili;
- c) Art. 49 lettera b) punto 3) laddove viene previsto, come condizione di validità della cauzione, la rinuncia al beneficio della preventiva escussione, nonché la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957 2° comma c.c..

Art. 42 - Assicurazioni

1. In relazione alla particolare natura dei contratti, potrà essere richiesta all'appaltatore una polizza assicurativa del tipo "All Risk", da stipulare con primarie Compagnie di Assicurazione, a copertura di tutti i rischi derivanti dall'esecuzione dell'appalto e che dovrà avere un massimale adeguato al rischio effettivo.
2. La polizza dovrà anche coprire gli eventuali danni a terzi, compresi i dipendenti di ATAP o persone da quest'ultima incaricate per specifiche attività nell'ambito del contratto.
3. La polizza deve essere valida fino al termine di esecuzione del contratto ovvero fino alla scadenza del periodo di manutenzione; per i lavori, la copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo o di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.

Art. 43 - Penali per inadempienze

1. Il capitolato relativo a contratti d'appalto di lavori, servizi e forniture, indica l'eventuale previsione di penali per ritardo nell'adempimento e/o inadempimento; tali penali devono essere proporzionate alla gravità dell'inadempimento e all'entità del danno derivante (a titolo puramente indicativo possono essere fissate nella misura del 2 per mille del valore contrattuale per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo).
2. La penalità potrà essere applicata all'appaltatore a seguito di semplice constatazione da parte di ATAP a mezzo del responsabile dell'esecuzione.
3. Indipendentemente dall'applicazione delle penali sopra indicate, nel caso in cui per negligenza dell'Appaltatore lo sviluppo esecutivo del contratto non fosse tale da assicurarne il compimento nel tempo prefissato ovvero nel caso sia accertata dal responsabile dell'esecuzione del contratto una condotta dei lavori visibilmente insufficiente a mantenere i termini di consegna richiesti, ATAP ha facoltà di procedere alla risoluzione del contratto, previa diffida ad adempiere.
4. Non si darà luogo all'applicazione di penalità solo nel caso in cui i ritardi o le altre inadempienze siano dovuti a causa di forza maggiore, riconosciute come tali da ATAP.

Art. 44 - Rinnovo e proroga del contratto

1. Il rinnovo e la proroga dei contratti di forniture, servizi e lavori di norma non sono previsti, salvo quanto espresso dai commi successivi e quanto disposto in relazione agli affidamenti diretti.
2. ATAP può riservarsi la facoltà di disporre il rinnovo o la proroga del contratto a condizione che tale possibilità sia espressamente indicata nella richiesta di offerta o nel bando di gara.
3. La facoltà di rinnovo o di proroga deve essere esercitata mediante atto scritto comunicato, a mezzo

REVISIONE	
Numero:	4
Data:	05/01/17

raccomandata o a mezzo fax, all'Appaltatore nei termini indicati negli atti di gara e comunque prima della scadenza contrattuale. L'appaltatore è tenuto all'esecuzione del contratto alle condizioni indicate negli atti di gara.

4. Oltre quanto sopra previsto, è consentita una proroga dei contratti in scadenza al solo fine di assicurare la continuità del servizio e per il tempo strettamente necessario per lo svolgimento delle procedure previste dal presente Regolamento per la scelta dell'appaltatore.

Art. 45 - Subappalto

1. Nell'ambito degli affidamenti effettuati mediante le procedure di gara sub Europea di cui al Titolo III del presente Regolamento, il subappalto si intende disciplinato dall'art. 105 del Codice Unico.

3. Nell'ambito degli affidamenti effettuati mediante le procedure in economia di cui al Titolo II del presente Regolamento, l'ammissibilità e le condizioni del subappalto sono stabilite nella lettera di invito e/o nell'ordine/contratto; resta fermo l'obbligo di verifica dell'idoneità dei subappaltatori con criteri corrispondenti a quelli adottati, in conformità al presente Regolamento, in riferimento alla ditta affidataria.

TITOLO VI - Condizioni generali di fornitura

Art. 46 - Imballo e peso

1. L'imballo e la confezione si intendono compresi nel prezzo e il peso della merce si intende al netto.

Art. 47 - Resa

1. Salvo diversa pattuizione, la merce deve essere resa, franco di ogni spesa, a terra presso le sedi ATAP indicate nel bando di gara o nella lettera d'invito o nel capitolato speciale.

Art. 48 - Trasporto

1. Il trasporto della merce è effettuato a rischio e pericolo della ditta fornitrice.

Art. 49 - Campioni di fornitura

1. A richiesta di ATAP la fornitura può essere subordinata alla presentazione di una campionatura per "benestare" entro il termine indicato nel capitolato speciale di fornitura.

2. Qualora la campionatura del soggetto aggiudicatario non risulti rispondente ai requisiti prescritti, il soggetto stesso è tenuto a presentare una seconda campionatura entro e non oltre 15 giorni naturali e consecutivi dal ricevimento della lettera che notifica l'accertamento della difformità del primo campione. In caso di mancata rispondenza anche della seconda campionatura, ATAP ha la facoltà insindacabile di risolvere il contratto incamerando la cauzione, salvo il risarcimento del maggior danno.

3. Nel caso che, pur non essendo richiesto, il fornitore ritenesse opportuno presentare un campione della merce prima di dar corso alla fornitura, ATAP si riserva - esclusa la sospensione o l'interruzione dei termini contrattuali - di esaminarlo e di esprimere un eventuale "benestare".

4. Il ritardo nell'espletamento della fornitura, che derivi dalla mancata rispondenza del campione o dal ritardo nella consegna del campione, può comportare l'applicazione di penalità ai sensi di quanto previsto dall'art. 43 del presente Regolamento.

5. Il periodo intercorrente tra la data di consegna della 1ª e/o 2ª campionatura e la data di comunicazione alla ditta dell'esito del collaudo dei campioni stessi, non è computato ai fini della determinazione della data di consegna contrattuale.

6. Nel caso di fornitura subordinata alla presentazione di campioni per il "benestare", il tempo intercorrente fra la data di presentazione del campione e la data del rilascio del "benestare" medesimo non è computato ai fini dei termini di consegna.

Art. 50 - Consegna

1. La merce pervenuta s'intende consegnata subordinatamente al collaudo favorevole, ove questo sia previsto.

2. Il ricevimento della merce non preclude le azioni per perdita parziale o per avaria non riconoscibili al momento della consegna, ai sensi dell'art. 1698 c.c.

3. Salvo diversa pattuizione, i termini di consegna sono computati in giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data della stipula del contratto o dalla data dell'ordine ovvero dalla data di benestare al campione

REVISIONE	
Numero:	4
Data:	05/01/17

nell'ipotesi di cui all'art. 49 del presente Regolamento; in generale, si intende escluso dal computo il mese di Agosto. La consegna deve aver luogo secondo le prescrizioni contenute nella lettera d'invito o nel capitolato speciale o nell'ordine.

4. Qualora cause di forza maggiore, esigenze o circostanze speciali, impediscano il ricevimento della fornitura, ATAP può stabilire una temporanea sospensione dei termini.

5. ATAP ha facoltà di variare, a parità di condizioni, l'entità della fornitura nell'ambito del $\pm 20\%$ dell'importo contrattuale.

6. Il fornitore che, per cause di forza maggiore, documentate e comprovate, non sia in grado di effettuare le consegne nel termine fissato, può chiedere, con domanda motivata, la concessione di una proroga dei termini ad ATAP. Verificata la fondatezza dei motivi della richiesta e le proprie esigenze di utilizzazione del materiale in consegna, ATAP può concedere la proroga richiesta per non più di una volta per ogni fornitura.

Art. 51 - Collaudo

a) Collaudi per forniture /servizi.

1. Ove se ne ravvisi la necessità, il capitolato speciale può prevedere un collaudo preliminare alla consegna, da effettuarsi presso la sede del fornitore, il quale deve allo scopo rendere disponibile la merce per le operazioni di collaudo, con un congruo anticipo (specificato nel bando, nella richiesta d'offerta o nell'ordine, e comunque non inferiore a 20 giorni) sui termini di consegna; il tempo intercorrente fra la comunicazione con la quale il fornitore notifica ad ATAP la disponibilità della merce e la data di ultimazione del collaudo non è computato ai fini dei termini di consegna. Nel caso di collaudo con esito sfavorevole, non si dà luogo alla sospensione dei termini di consegna.

2. Fatto salvo quanto previsto dal capitolato speciale, il collaudo d'accettazione viene di norma effettuato presso le sedi ATAP, secondo le modalità previste dalle procedure aziendali. In caso di contestazione della merce consegnata l'aggiudicatario dovrà sostituire la merce con altra rispondente a quanto prescritto, non oltre i termini contrattuali previsti.

3. Ove se ne ravvisi la necessità (es.: forniture particolarmente complesse o forniture con posa in opera), il capitolato speciale può prevedere un collaudo provvisorio ed un successivo collaudo definitivo.

4. Il collaudo provvisorio consiste nell'eseguire, previo avviso all'appaltatore, tutte le verifiche, prove e constatazioni necessarie, per accertare se la fornitura stessa o sue singole parti possono essere prese in consegna con facoltà d'uso; viene effettuato entro un congruo termine dal completamento della posa in opera.

5. Successivamente al collaudo provvisorio sarà effettuato il collaudo definitivo; scopo del collaudo definitivo è la verifica del completo e corretto funzionamento di quanto fornito e la piena rispondenza dello stesso alle norme di capitolato ed alle specifiche normative in vigore. Il termine generale per l'effettuazione del collaudo definitivo, fissato in 6 (sei) mesi dalla data del collaudo provvisorio, può essere opportunamente ridotto o incrementato, dandone evidenza sul capitolato speciale, quando tale misura sia suggerita da oggettive considerazioni correlate alla natura dell'oggetto dell'appalto.

In assenza di collaudo provvisorio, si procede al solo collaudo definitivo.

6. In ogni caso, l'effettuazione e/o l'esito positivo dei collaudi sono subordinati alla preliminare consegna di tutti i documenti richiesti nelle specifiche tecniche ovvero da norme di legge, e all'emissione, con esito positivo, degli ulteriori eventuali certificati relativi a collaudi effettuati da Enti terzi.

b) Collaudo per lavori

1. Fatto salvo il collaudo in corso d'opera nei casi previsti dal contratto, ATAP provvederà ad emettere certificato di regolare esecuzione nel termine di tre mesi dalla data del verbale di ultimazione lavori, salvo che non ritenga opportuno emettere il certificato di collaudo entro il termine di sei mesi.

2. Il collaudo è in ogni caso obbligatorio per appalti di importo superiore a € 500.000.

3. A seguito di emissione del certificato di collaudo/regolare esecuzione si procederà allo svincolo della cauzione definitiva; resta salvo quanto previsto all'art. 40 punto c) del presente Regolamento.

c) Norme comuni

1. Il collaudo è affidato ad incaricati ATAP; per eventuali collaudatori esterni, i compensi sono a carico di ATAP.

2. Fatto salvo il potere di rifiutare l'emissione del certificato di collaudo se la fornitura o l'opera risulti non collaudabile, il collaudatore esprimerà le sue eventuali osservazioni e riserve e indicherà quali modifiche, correzioni o adattamenti siano da eseguirsi per rendere la prestazione perfettamente collaudabile con esito positivo.

3. Durante le operazioni di collaudo, l'appaltatore fornirà a sua cura e spese e come parte integrante dei suoi

REVISIONE	
Numero:	4
Data:	05/01/17

obblighi di contratto, tutta l'assistenza necessaria alla loro tempestiva e corretta esecuzione; in particolare fornirà la mano d'opera e i mezzi d'opera necessari alle operazioni di collaudo.

4. Tutte le spese relative al collaudo in fabbrica sono a carico della ditta fornitrice salvo quelle del collaudatore che, invece, sono a carico di ATAP. Le spese del collaudo, eventualmente effettuato presso un laboratorio specializzato, sono addebitate al fornitore.

5. Inoltre l'appaltatore dovrà eseguire quanto imposto dal collaudatore nei termini stabiliti e, nel caso di non pronta ottemperanza, ATAP potrà affidare l'esecuzione di detti interventi a terzi, addebitando le relative spese all'appaltatore stesso, salvo eventuali maggiori danni.

6. I verbali di collaudo sono firmati dal fornitore o da persona presente opportunamente delegata; in assenza, i verbali saranno trasmessi al fornitore per la sottoscrizione, che dovrà essere apposta entro 5 gg dalla ricezione.

Art. 52 - Pagamenti

1. ATAP corrisponde all'Appaltatore il corrispettivo derivante dall'offerta economica presentata, di norma mediante pagamenti per stati di avanzamento.

2. Negli appalti di lavori e di servizi, sarà emesso un certificato di pagamento al raggiungimento di una percentuale predeterminata, ovvero il certificato sarà emesso periodicamente, sulla base di quanto previsto dal contratto.

3. Il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione delle opere.

4. Negli appalti di forniture di norma si procede al pagamento a saldo delle fatture, nel termine sotto indicato, alla consegna del materiale, ovvero all'accettazione dello stesso, se sussiste una procedura formalizzata per l'accettazione.

5. Per tutti i contratti il pagamento delle fatture sarà effettuato da parte di ATAP secondo i termini indicati dal contratto. Qualora il contratto non disponga un termine, questo si intende fissato a 30 gg. dalla data di emissione della fattura.

Art. 53 - Interessi

1. In caso di ritardo nel pagamento rispetto al termine previsto, verranno corrisposti interessi al saggio legale, salvo diversa pattuizione espressa fra le parti.

Art. 54 - Foro competente

1. Per qualsiasi controversia il foro competente, se non diversamente concordato tra le parti è esclusivamente quello di Biella.

TITOLO VII - Norme finali

Art. 55 - Norme finali ed entrata in vigore

1. Nell'espletamento delle procedure definite dal presente Regolamento, ATAP è tenuta a trattare i dati personali, relativi ai fornitori, nel rispetto delle norme di cui al D. lgs. 30 luglio 2003 n.196 (Codice della Privacy).

2. ATAP deve nei documenti contrattuali (bando di gara o lettera di invito o schema di contratto) indicare gli obblighi e gli oneri a carico dell'appaltatore, come desunti dagli articoli del presente Regolamento.

3. Tutti i richiami normativi si intendono effettuati alle disposizioni di legge pro-tempore in vigore.

4. Il presente Regolamento si intende valido per quanto non in contrasto con disposizioni di legge che avessero ad entrare in vigore dopo la data della sua approvazione.

5. Il presente Regolamento entra in vigore contestualmente all'approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione aziendale.

4. Il Regolamento deve essere portato a conoscenza dei terzi mediante pubblicazione sul sito di ATAP.

5. Con disposizione del Direttore Generale sono apportate al presente Regolamento e divengono immediatamente operanti le modifiche:

- di recepimento di norme di legge;
- altre modifiche procedurali suggerite dall'esperienza applicativa ed indotte dall'esigenza di contemperare al meglio i principi di trasparenza degli atti, di efficacia amministrativa ed economicità dell'attività negoziale, nella garanzia del rispetto delle norme del Trattato CE a tutela della concorrenza.

REVISIONE	
Numero:	4
Data:	05/01/17

6. Sono di esclusiva pertinenza del Consiglio di Amministrazione eventuali modifiche relative alle soglie di cui agli articoli 3 e 4, nonché all'elenco di cui all'art. 12 comma 3 riportante le spese che, indipendentemente dall'importo, possono essere affidate direttamente senza preventivo confronto concorrenziale.

ALLEGATO A – BANDO DI GARA

1. ENTE AGGIUDICATORE:

Denominazione:

Indirizzo:

Numeri di telefono:

Fax:

Indirizzo elettronico:

2. OGGETTO DELL'APPALTO

2.1) Descrizione/Oggetto dell'appalto

2.2) Denominazione conferita all'appalto dall'ente aggiudicatore.

2.3) Eventuali opzioni esercitabili dalla stazione appaltante

3. TIPO DI PROCEDURA

Aperta Ristretta Negoziata

4. LUOGO DI ESECUZIONE DEI LAVORI, DI CONSEGNA DELLE FORNITURE O DI PRESTAZIONE DEI SERVIZI

5. CONDIZIONI RELATIVE ALL'APPALTO

a) Importo presunto: _____

CIG _____

CUP _____ (ove previsto)

importo contributo Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici:

€ _____

REVISIONE	
Numero:	4
Data:	05/01/17

(ove pertinente) costi della sicurezza non soggetti a ribasso _____

b) Durata del contratto/termine

c) Divisione in lotti

NO SI

Le offerte possono essere presentate per

- un lotto
- più lotti
- tutti i lotti

6. AMMISSIBILITÀ DI VARIANTI

SI NO

7. DOCUMENTI CONTRATTUALI E DOCUMENTI COMPLEMENTARI – CONDIZIONI PER OTTENERLI

Indirizzo presso cui possono essere richiesti _____

Disponibili fino al _____

Rimborso spese _____

Condizioni e modalità di pagamento _____

8. LINGUA/E UTILIZZABILE/I NELLE OFFERTE O NELLE DOMANDE DI PARTECIPAZIONE

9. MODALITÀ DI APERTURA DELLE OFFERTE (procedure aperte)

a) Persone ammesse ad assistere all'apertura delle offerte

b) Data, ora e luogo

Data _____ ora _____

Luogo: _____

10. CAUZIONI E GARANZIE RICHIESTE

REVISIONE	
Numero:	4
Data:	05/01/17

11. CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

- a) Requisiti di carattere generale
- b) Capacità economica e finanziaria
- c) Capacità tecnica e professionale

12. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

- A) Prezzo più basso
- B) Offerta economicamente più vantaggiosa in termini di
 - B1) criteri sotto enunciati
 - B2) criteri enunciati nel capitolato d'oneri

13. PERIODO MINIMO DURANTE IL QUALE L'OFFERENTE È VINCOLATO DALLA PROPRIA OFFERTA**14. ALTRE INFORMAZIONI****15. SCADENZA FISSATA PER LA RICEZIONE DELLE OFFERTE O DELLE DOMANDE DI PARTECIPAZIONE**

- a) data e ora _____
- b) indirizzo cui esse vanno spedite: _____

16. TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DEI QUESITI**17. DATA DI PUBBLICAZIONE DEL PRESENTE BANDO:**

REVISIONE	
Numero:	4
Data:	05/01/17

ALLEGATO B – AVVISO DI GARA ESPERITA

1. Ente aggiudicatore:
2. Riferimenti del bando di indizione gara:
3. Procedura di gara:
4. Oggetto, natura ed entità della gara aggiudicata:
5. Data di aggiudicazione definitiva della gara:
6. Numero di offerte ricevute:
7. Numero di offerte ammesse:
8. Soggetto aggiudicatario:
- 9 . Importo di aggiudicazione:
10. Subappalto:

REVISIONE	
-----------	--

Numero:	4
Data:	05/01/17